

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti ed emendamenti del Governo</i> ) .....	18
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	23
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	24

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri, il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi e il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.*

#### La seduta comincia alle 17.30.

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**  
**C. 2893 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal Governo (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che il relatore per la IV Commissione, onorevole Manciuilli, ha presentato l'articolo aggiuntivo 19.05 (*vedi allegato 2*), che sostanzialmente riformula e assorbe gli articoli aggiuntivi Ferrara 19.01 e Marcolin 19.02. Fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 10 di lunedì 23 marzo prossimo.

Donatella DURANTI (SEL) chiede chiarimenti sull'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ritenendo improbabile, allo stato, che si possa conferire il mandato ai relatori martedì 24 marzo, tenuto conto dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea e considerando che il Governo continua a presentare emendamenti che fini-

scono per rallentare l'iter del provvedimento. Ritiene quindi che si dovrebbe chiedere alla Presidente della Camera di spostare di ventiquattro ore l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, attualmente fissato mercoledì 25 marzo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, auspica che oggi si possano esaminare gli articoli di più stretta competenza della Commissione giustizia. In base all'andamento dei lavori, si potrà poi stabilire che la prossima seduta si svolga lunedì prossimo. Ricorda, d'altra, parte, come proprio oggi la Conferenza dei Presidenti di gruppo abbia confermato che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 25 marzo prossimo.

Tatiana BASILIO (M5S) condivide la valutazione circa l'opportunità di chiedere uno slittamento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea di almeno ventiquattro ore anche perché, se prima si vogliono esaminare tutti gli articoli di competenza della Commissione giustizia, potrebbero residuare dei tempi molto ristretti per esaminare gli altri articoli del provvedimento.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, ritiene che l'eventuale convocazione di una seduta per lunedì 23 marzo potrebbe evitare il rischio paventato dalla collega Basilio.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ritiene che si possa stabilire che, ove entro le ore 22 di oggi non si riuscisse a concludere il lavoro programmato, si potrebbe convocare una seduta lunedì.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, ritiene che oggi si potrebbe iniziare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 10.

Angelo TOFALO (M5S) chiede che si segua l'ordine numerico degli articoli, proseguendo i lavori con l'esame dell'articolo 2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che ora si possano esaminare gli articoli 9 e 10, poiché entrambi sono riferiti alla Procura antimafia e antiterrorismo e sono dotati, quindi, di una propria autonomia.

Avverte che sono stati considerati inammissibili gli articoli aggiuntivi Tancredi 10.01 e Tancredi 10.02, che intervengono sulla disciplina relativa alla soppressione delle sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, onorevole Manciuolo, esprime parere favorevole sull'emendamento Rabino 9.1; parere favorevole sull'emendamento Sarti 9.2, ove riformulato come l'emendamento Rabino 9.1; parere favorevole sull'emendamento Rabino 9.6, con la seguente riformulazione: «In fine è aggiunto il seguente periodo: In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*quater* si avvale dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. »; parere favorevole sull'emendamento Rabino 9.7; invita al ritiro degli emendamenti Sarti 10.1, Rabino 10.2 e Sarti 10.3.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme quello dei relatori.

Walter VERINI (PD) sottoscrive gli emendamenti dell'onorevole Rabino riferiti agli articoli 9 e 10.

Giulia SARTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 9.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Rabino 9.1 e Sarti 9.2 (*Nuova formulazione*), nonché l'emendamento Rabino 9.3 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Rabino 9.3, non saranno posti in votazione gli emendamenti Rabino 9.4 e Sarti 9.5.

Walter VERINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Rabino 9.6, da lui sottoscritto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Rabino 9.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e Rabino 9.7; respingono quindi l'emendamento Sarti 10.1

Walter VERINI (PD) ritira gli emendamenti Rabino 10.2 e 10.3, da lui sottoscritti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che ieri era stato accantonato l'emendamento Sarti 8.5.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sarti 8.5, con la seguente riformulazione: Al comma 1 dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente: « *b-bis.* all'articolo 17, comma 1, dopo le parole « dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, » sono aggiunte le seguenti: « dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, ». Propone altresì di riformulare nei medesimi termini l'emendamento Rabino 4.4.

Giulia SARTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 8.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che la nuova formulazione dell'emendamento 8.5 si riferisce in realtà all'articolo 4, per cui tale emendamento sarà votato in riferimento all'articolo 4 assumendo la nuova numerazione 4.100.

Walter VERINI (PD) fa proprio l'emendamento Rabino 4.4. e accoglie la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Sarti 4.100 (ex 8. 5) e Rabino 4.4. (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*); passano quindi all'esame dell'articolo 6 e delle relative proposte emendative.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, Andrea Manciuilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Rabino 6.1; invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Rabino 6.2, Sarti 6.3, Artini 6.4 e Sarti 6.5. Esprime inoltre parere favorevole, subordinatamente ad una riformulazione che illustra, sull'emendamento Sarti 6.6 (*vedi allegato 3*). Segnala inoltre che l'eventuale approvazione dell'emendamento Sarti 6.6, così come riformulato, assorbirebbe il successivo emendamento Sarti 6.7. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Vito 6.8, nell'attesa di approfondimenti da parte del Governo. Dopo aver ricordato che l'articolo aggiuntivo Molteni 6.01 è inammissibile, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rabino 6.02, subordinatamente alla soppressione della lettera *a*) del comma 1 e del comma 2 della predetta proposta emendativa. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rabino 6.03, subordinatamente ad una sua riformulazione che illustra (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Walter VERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Rabino 6.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Rabino 6.1 (*vedi allegato 3*).

Walter VERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Rabino 6.2 e lo ritira.

Giulia SARTI (M5S) interviene sull'emendamento a sua firma 6.3, raccomandandone l'approvazione. Segnala, in particolare, che permettere agli appartenenti dei servizi di informazione e sicurezza di svolgere una qualsiasi forma di colloquio con detenuti per reati di diversa indole, anche di natura mafiosa, bypassa l'autorità giudiziaria, realizzandosi una gravissima anomalia.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), con riferimento a quanto testé affermato dalla collega Sarti, osserva che la disposizione sulla quale l'emendamento Sarti 6.3 intende incidere prevede il termine finale di vigenza del 31 gennaio 2016, in quanto essa intende appunto affrontare l'attuale situazione emergenziale. Precisa inoltre che i colloqui previsti sono realizzabili solo per finalità di contrasto al terrorismo e che è comunque prevista un'autorizzazione, oltre al controllo svolto dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza, il quale, come è noto, è composto in maniera paritaria da rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione. Ricorda infine che gli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, che non devono essere messi in diretto rapporto con la Procura nazionale antiterrorismo, ove riscontrano un fatto penalmente rilevante, lo riferiscono agli appartenenti alla polizia giudiziaria, i quali, come è noto, dipendono direttamente dall'autorità giudiziaria.

Angelo TOFALO (M5S), intervenendo anch'egli a favore dell'emendamento Sarti 6.3, reputa grave il riferimento alla legge n. 124 del 2007, presente nel testo in esame, auspicando che una rivisitazione della normativa sul controllo dei servizi di informazione e sicurezza sia attuata per mezzo di un'apposita iniziativa legislativa ordinaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sarti 6.3.

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra il suo emendamento 6.4, che prevede che sia

informato preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Artini 6.4 e Sarti 6.5.

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento a sua prima firma 6.6, precedentemente illustrata.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sarti 6.6, così come riformulato (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si intende conseguentemente assorbito il successivo emendamento Sarti 6.7.

Elio VITO, *presidente della IV Commissione*, intervenendo sul suo emendamento 6.8, sul quale il relatore Dambruoso non si è espresso, riservandosi di sentire il parere del Governo, chiarisce innanzitutto che esso è ammissibile perché il decreto-legge non solo contiene una norma sul Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ma conferisce nuovi poteri ai servizi di sicurezza, rendendo quindi ancor più rilevante il ruolo dell'organo di controllo parlamentare. Si aggiunga che esistono precedenti di disposizioni concernenti organi parlamentari introdotte in sede di conversione di decreti-legge.

Ciò premesso, sottolinea che l'emendamento intende sanare l'anomalia costituita dal fatto che, mentre la legge prevede che maggioranza e opposizione siano rappresentati nel Copasir in modo paritario, in ragione del ruolo di garanzia dell'organo, oggi un gruppo di opposizione numericamente molto consistente, quello di Forza Italia, non ha un proprio componente nell'organo. Questo accade in quanto il componente che al momento della costituzione dell'organo apparteneva al gruppo di Forza Italia ha successivamente aderito ad altro gruppo.

Chiarisce che l'emendamento propone di risolvere il problema elevando da dieci a dodici il numero dei componenti del comitato, che oggi sono cinque deputati e cinque senatori, in modo da consentire l'ingresso di un parlamentare di Forza Italia insieme ad un parlamentare di maggioranza; ricorda, al riguardo, per inciso, che se il comitato si costituisse oggi il gruppo di Forza Italia avrebbe diritto a due componenti, mentre ne avrebbe così uno solo. Ritiene che si tratti di una soluzione equilibrata e ragionevole, che non richiede l'uscita di attuali componenti e che non amplia in modo eccessivo la composizione dell'organo.

Infine, dopo aver manifestato sorpresa per il fatto che il relatore Dambruoso attende di conoscere l'orientamento del Governo su un emendamento che interviene in una materia squisitamente parlamentare e che concerne il controllo del Parlamento sul Governo, chiede che l'emendamento sia accantonato per essere votato nella prossima seduta, questo anche per verificare se nel frattempo le dimissioni di un parlamentare dei gruppi di opposizione consenta di risolvere il problema in altro modo.

Il viceministro Filippo BUBBICO, pur comprendendo le ragioni di carattere politico evidenziate dal presidente Elio Vito e l'esigenza che nel Copasir siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari, ritiene che non si possa intervenire attraverso una modifica dell'assetto che la legge 124 del 2007 ha stabilito. Pur esprimendo, quindi, la contrarietà del Governo sull'emendamento Vito 6.8, manifesta tuttavia la disponibilità ad accantonarlo.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, ritiene che le argomentazioni addotte siano entrambe ragionevoli e che ci sia sufficiente tempo per verificare se sia possibile trovare eventuali mediazioni. Per tale ragione conferma di voler rinviare l'espressione del parere ad una successiva seduta.

Elio VITO, *presidente della IV Commissione*, segnala l'esistenza di diversi prece-

denti relativi ad interventi sull'assetto delle Commissioni bicamerali. Ricorda ad esempio quello del 1992 riguardante la Commissione antimafia e quello del 1994 relativo alla soppressione della Commissione sul Belice.

Angelo TOFALO (M5S), pur comprendendo le ragioni esposte dal presidente della Commissione difesa, manifesta la contrarietà del proprio gruppo all'emendamento Vito 6.8. Ritiene, infatti, che non si possano apportare modifiche alla composizione e alle funzioni di un organo di controllo così delicato, come il Copasir, attraverso singole proposte emendative inserite peraltro in un provvedimento d'urgenza. Ribadisce, quindi, la contrarietà ad un ulteriore allargamento del Comitato, osservando peraltro che vi sono stati anche casi di presidenti del Comitato che hanno successivamente avuto problemi con la giustizia.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ritiene che la richiesta avanzata dal presidente Vito sia legittima ma solo in considerazione di un motivo contingente e che quindi il tema abbia un carattere squisitamente politico. Nel ricordare che spesso in passato è stato fatto un uso politico di tale organo, invita a riflettere attentamente sulla possibilità di modificare la struttura prevista dalla legge 124 del 2007 per un organo così delicato.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, ribadendo che entrambe le posizioni espresse appaiono ragionevoli, conferma l'intenzione di accantonare l'emendamento riservandosi di sciogliere ogni riserva sul parere in una prossima seduta.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, pur dichiarandosi disponibile ad accantonare l'emendamento Vito 6.8, dichiara di condividere la posizione espressa dal Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accedendo alla richiesta del relatore Dam-

bruoso, accantona l'emendamento Vito 6.8. Avverte che l'articolo aggiuntivo Molteni 6.01 tratta la stessa materia oggetto degli articoli aggiuntivi Cirielli 5.03 e Bini 5.07, che pertanto saranno posti successivamente in votazione.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.01 a sua prima firma, osserva che la scelta del Governo di avviare un piano di razionalizzazione dei presidi di polizia costituisce un fatto assai grave. Rileva, infatti, che le unità di personale appartenenti alle Forze dell'ordine che si riescono a recuperare attraverso lo stesso piano di razionalizzazione sarebbero state più utilmente ottenute attraverso l'unificazione delle Forze di polizia. Critica, pertanto, la scelta operata dal Dicastero degli interni, segnalando che si tratta di un atto unilaterale che peraltro costituisce una risposta sbagliata alla richiesta di maggiore sicurezza da parte dei cittadini, giacché in un momento di grave insicurezza si tende a ridurre il numero dei presidi della polizia di Stato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Molteni 6.01.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cirielli 5.03.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Cirielli 5.03.

Sofia AMODDIO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 5.07, di cui è cofirmataria.

Walter VERINI (PD) accetta le riformulazioni degli articoli aggiuntivi Rabino 6.02 e 6.03, da lui sottoscritti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Rabino 6.02 (*nuova formulazione*) e 6.03 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Angelo TOFALO (M5S) esprime perplessità sull'opportunità di accantonare l'emendamento Vito 6.8, anche in consi-

derazione del fatto che i relatori e il Governo potrebbero pur sempre mutare il loro parere o presentare emendamenti, come già successo, intervenendo su una materia che invece richiederebbe un ampio dibattito parlamentare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che non sussiste alcun problema ad accantonare l'emendamento Vito 6.8, non essendo ancora espresso il parere dal relatore.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, formula un invito al ritiro o altrimenti parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 2.1, Ferraresi 2.2, Daniele Farina 2.3, Ferraresi 2.4, Daniele Farina 2.5 e un parere favorevole sull'emendamento del governo 2.100. Formula quindi parere contrario sui subemendamenti Tofalo 0.2.100.1 e 0.2.100.2, Artini 0.2.100.3, Tofalo 0.2.100.4, Ferraresi 0.2.100.5, e parere favorevole sul subemendamento 0.2.100.50 del relatore per la II Commissione formula altresì parere contrario sui subemendamenti Artini 0.2.100.6. e 0.2.100.7.

Formula un invito al ritiro o parere contrario sull'emendamento Rabino 2.6, parere favorevole purché riformulati (*vedi allegato*) sugli emendamenti Daniele Farina 2.7, Parisi 2.8 parere favorevole sull'emendamento Berretta 2.9, invito al ritiro o parere contrario sugli emendamenti Artini 2.10, Berretta 2.11, Parisi 2.12, Daniele Farina 2.13, Ferraresi 2.14. Parere favorevole con riformulazione (*vedi allegato*) sugli identici emendamenti Parisi 2.15 e Berretta 2.16 e parere favorevole sugli emendamenti Berretta 2.17 Tofalo 2.18 e Parisi 2.19 purché riformulati (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro sugli emendamenti Berretta 2.20, Parisi 2.21 Artini 2.22, e favorevole con riformulazione sugli identici emendamenti Berretta 2.23 Parisi 2.24 e Tofalo 2.25. Esprime infine un invito al ritiro o parere contrario sull'emendamento Artini 2.26.

Il viceministro Filippo BUBBICO, formula parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daniele Farina 2.1, Ferraresi 2.2, Daniele Farina 2.3.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento Ferraresi 2.4 di cui è cofirmataria, rileva che è sbagliato aggravare la pena se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici, tanto più che in questo caso si tratta del reato di istigazione. L'uso della rete non determina, a suo avviso, una maggiore pericolosità della condotta.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla deputata Sarti, aggiungendo che il reato di istigazione è già tale da consentire una eccessiva libertà interpretativa e che l'aggravante per l'uso di strumenti informatici rischia di poter essere applicata a molte manifestazioni del pensiero attraverso lo strumento informatico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferraresi 2.4 e Daniele Farina 2.5; quindi approvano l'emendamento 2.101 del Governo (*vedi allegato 3*).

Angelo TOFALO (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.2.100.1, osserva che è certamente necessario disciplinare la rete internet – e il suo gruppo lo sostiene da tempo – ma non si può consentire al Governo di setacciare la rete senza limiti alla ricerca di informazioni. Chiede al Governo di chiarire con quali strumenti si intenda procedere alla acquisizione da remoto delle comunicazioni presenti nei sistemi informatici.

Il viceministro Filippo BUBBICO chiarisce che si utilizzeranno tutti gli strumenti tecnici esistenti per rendere possibile la finalità perseguita dalla norma, vale a dire l'acquisizione da remoto delle co-

municazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.

Giulia SARTI (M5S) stigmatizza la prassi del Governo di presentare emendamenti all'ultimo minuto e chiede che in futuro tale prassi sia abbandonata. Sottolinea che l'emendamento del Governo estende considerevolmente la platea dei soggetti i cui sistemi informatici possono essere perquisiti da remoto, comprendendovi anche cittadini che non hanno commesso alcun reato.

Luca FRUSONE (M5S) ritiene che quelle del decreto in esame siano misure soltanto apparenti, ma prive di sostanza ed inefficaci rispetto all'obiettivo di contrastare il terrorismo e che siano in compenso dannose per le libertà e i diritti dei cittadini. Sembra che la logica sottostante sia: visto che le minacce passano per la rete internet, si deve fare qualcosa, anche se non si sa bene che cosa fare.

Le Commissioni respingono il subemendamento Tofalo 0.2.100.1.

Angelo TOFALO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.2.100.2, volto a introdurre una sia pur piccola garanzia a tutela della libertà e dei diritti dei cittadini rispetto al potere che l'emendamento del Governo conferisce alle Forze di Polizia.

Le Commissioni respingono il subemendamento Tofalo 0.2.100.2.

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra il suo subemendamento 0.2.100.3 e chiede le ragioni del parere contrario.

Il viceministro Filippo BUBBICO chiarisce che non è possibile far sapere quali mezzi tecnici le forze dell'ordine useranno per perseguire i reati e contrastare il crimine, in quanto questo tipo di pubblicità vanificherebbe la loro azione.

Massimo ARTINI (Misto-AL) fa presente che le informazioni di carattere tecnico cui far riferimento il suo sube-

mendamento non sarebbero accessibili a tutti, bensì solo ai soggetti qualificati che sono individuati dallo stesso subemendamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che i poteri che si conferiscono alle forze di polizia sono relativi alla fase di indagini di cui all'articolo 266-bis, comma 1 del codice di procedura penale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Artini 0.2.100.3, Tofalo 0.2.100.4 e Ferraresi 0.2.100.5.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva come non sia possibile disporre intercettazioni preventive per reati già commessi.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.2.100.50 del Relatore della II Commissione (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra i suoi subemendamenti 0.2.100.6 e 0.2.500.7 e chiede delucidazioni al Governo sulle parti dell'emendamento 2.100 cui sono riferiti.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI fornisce i chiarimenti richiesti.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ritira i suoi subemendamenti 0.2.100.6 e 0.2.500.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.100 del Governo, come modificato dal subemendamento 0.2.100.50 del Relatore della II Commissione (*vedi allegato 3*).

Angelo TOFALO (M5S) e Massimo ARTINI (Misto-AL) sottoscrivono l'emendamento Rabino 2.6.

Angelo TOFALO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Rabino 2.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rabino 2.6.

Donatella DURANTI (SEL) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Daniele Farina 2.7, del quale è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Daniele Farina 2.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Angelo TOFALO (M5S) sottoscrive tutti gli emendamenti dell'onorevole Berretta riferiti all'articolo 2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.8, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Sofia AMODDIO (PD) sottoscrive l'emendamento Berretta 2.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento Berretta 2.9 (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 2.10 e ne raccomanda l'approvazione.

Angelo TOFALO (M5S) sottoscrive l'emendamento Artini 2.10.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Artini 2.10 e Berretta 2.11.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.12, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 2.13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.15, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Berretta 2.16 (*vedi allegato 3*).

Sofia AMODDIO (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Berretta 2.17, da lei sottoscritto.

Angelo TOFALO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.18.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.19, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Berretta 2.17 (*Nuova formulazione*) e Tofalo 2.18 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*); respingono quindi l'emendamento Berretta 2.20.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.21, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ritira il proprio emendamento 2.22.

Sofia AMODDIO (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Berretta 2.23, da lei sottoscritto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.24, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Angelo TOFALO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.25. Si sofferma quindi sulle criticità dell'articolo 2.

Il viceministro Filippo BUBBICO ritiene che la riformulazione proposta degli emendamenti Berretta 2.23, Parisi 2.24 e Tofalo 2.25 sembra essere idonea a risolvere le questioni sollevate, consentendo, nel caso di pubblicazioni presenti sui siti telematici che comprendano tanto parti lecite quanto parti illecite, di mantenere accessibili al pubblico i soli contenuti giudicati leciti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dei rispettivi emendamenti Berretta 2.23 e Tofalo 2.25, laddove l'emendamento Parisi 2.24 è da intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Le Commissioni approvano quindi gli emendamenti Berretta 2.23 e Tofalo 2.25, così come riformulati (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra le finalità del suo emendamento 2.26.

Il viceministro Filippo BUBBICO, nel confermare le ragioni del parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Artini 2.26, precisa che l'attuale formulazione dell'articolo 2 del decreto-legge in esame appare già pienamente coerente dal punto di vista logico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Artini 2.26.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Caparini 2.27 e Arlotti 2.28 sono stati dichiarati inammissibili.

Stefano DAMBRUOSO, *relatore per la II Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 del provvedimento, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Ferraresi 3.1 e 3.2 e Sannicandro 3.3. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 3.4. Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti Sarti 0.3.100.1, 0.3.100.2, 0.3.100.3, 0.3.100.4 e 0.3.100.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 del Governo. Esprime parere contrario sui subemendamenti Sarti 0.3.101.1, 0.3.101.2, 0.3.101.3, 0.3.101.4, 0.3.101.5 e 0.3.101.6. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 3.101 e sull'articolo aggiuntivo 3.0100, entrambi presentati dal Governo.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del

relatore. In particolare, con riferimento al parere contrario sull'emendamento Ferraresi 3.1, rileva come tale proposta emendativa introduca di fatto un elemento di incertezza rispetto alle disposizioni, direttamente applicative, del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013. Ricorda come, in base al citato atto normativo, l'uso di determinate sostanze, contenute in specifici allegati, è concesso solo a soggetti legittimati sulla base del possesso di apposito titolo abilitativo.

Giulia SARTI (M5S), preso atto dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento Ferraresi 3.1, del quale è cofirmataria.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al sottosegretario Bubbico se l'utilizzo o la detenzione delle sostanze in parola possano essere consentiti, in particolari circostanze, anche a soggetti terzi che non siano in possesso del prescritto titolo abilitativo.

Il viceministro Filippo BUBBICO ribadisce come la previsione normativa, ponendosi di fatto a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, sia volta a consentire l'uso delle sostanze in questione solo da parte di operatori in possesso dei richiesti titoli abilitativi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferraresi 3.2 e Sannicandro 3.3, approvano l'emendamento Ferraresi 3.4 (*vedi allegato 3*) e respingono i subemendamenti Sarti 0.300.1 e 0.300.2.

Giulia SARTI (M5S) ritira i suoi subemendamenti 0.3.100.3 e 0.3.100.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Sarti 0.3.100.5, approvano l'emendamento 3.100 del Governo (*vedi allegato 3*) e respingono il subemendamento Sarti 0.3.101.1.

Giulia SARTI (M5S) chiede chiarimenti al sottosegretario Bubbico in ordine alla corretta interpretazione del capoverso 3-ter contenuto nell'emendamento 3.101 del Governo.

Il viceministro Filippo BUBBICO fa presente che la disposizione di cui si propone l'introduzione, novellando l'articolo 31 del regio decreto n. 773 del 1931, è volta ad escludere il rilascio delle prescritte autorizzazioni solo per i caricatori con un numero di colpi inferiore a cinque.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Sarti 0.3.101.2, 0.3.101.3 e 0.3.101.4.

Giulia SARTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'esatto significato da attribuire all'espressione « armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica », di cui al comma 3-sexies contenuto nell'emendamento 3.101 del Governo.

Il viceministro Filippo BUBBICO osserva che la disposizione citata dall'onorevole Sarti presenta comunque una finalità restrittiva e limitativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Sarti 0.3.101.5 e 0.3.101.6 ed approvano l'emendamento 3.101 del Governo nonché l'articolo aggiuntivo 3.0100 del Governo (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4. Avverte, altresì che sono da considerare inammissibili l'articolo aggiuntivo Molteni 4.01 che, nel modificare i criteri di delega di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 2014 n. 67, esclude che la materia immigrazione possa essere oggetto di depenalizzazione e l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, gli articoli aggiuntivi Molteni 4.02, 4.013, 4.014, 4.015 e 4.016,

che intervengono in materia di costruzione di edifici di culto e relative competenze regionali, su norme urbanistiche e sugli statuti di confessioni e associazioni religiose, l'articolo aggiuntivo Carbone 4.03, che prevede la decadenza dalla podestà genitoriale in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, l'articolo aggiuntivo Carbone 4.07, volto ad introdurre modifiche in materia di fermo di indiziato di delitto, l'articolo aggiuntivo Carbone 4.09 che modifica l'articolo 496 del codice di procedura penale in materia di ordine nell'assunzione delle prove, gli articoli aggiuntivi Molteni 4.017, Palmizio 5.22, Bini 5.50, Laffranco 5.23 e Cirielli 5.02 nella parte in cui, in deroga al blocco del turnover prevedono lo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi effettuati negli ultimi cinque anni per il reclutamento del personale del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, gli articoli aggiuntivi Molteni 4.018, Palmizio 5.27, Cirielli 5.28 e Laffranco 5.29 che, in deroga al blocco del turnover sono volti a mantenere aperte per cinque anni le graduatorie dei concorsi interni per il ruolo di sovrintendente della Polizia di Stato, nonché gli articoli aggiuntivi Molteni 4.019, Laffranco 5.24, Palmizio 5.25 e Cirielli 5.26 che, in deroga al blocco del turnover sono volti a mantenere aperti per cinque anni le graduatorie dei concorsi interni per il ruolo di vice ispettore della Polizia di Stato.

Nicola MOLTENI (LNA), manifesta sconcerto per il giudizio di ammissibilità testé reso dalla Presidente che ha escluso emendamenti, quale quelli relativi ai luoghi di culto, che pure attengono a temi strettamente legati al provvedimento in esame. Chiede inoltre chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato a giudicare inammissibili alcuni suoi articoli aggiuntivi che affrontano le stesse tematiche di altri emendamenti già votati in precedenza. Nell'evidenziare quindi che tale giudizio sembra basarsi su una valutazione di tipo politico piuttosto che tecnico, rivolge quindi un invito alla presidenza a rivedere il giudizio di ammissibilità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente di aver osservato criteri rigorosi ma non restrittivi e che l'inammissibilità di alcune proposte emendative si riferisce esclusivamente ad una parte delle stesse non attinente alle materie trattate dal decreto.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Molteni, precisa che alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi sono diretti ad incrementare il personale di amministrazioni pubbliche. Considerato che l'articolo 5 del decreto legge reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale nelle forze armate nelle attività di controllo del territorio di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata ed ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, sono stati considerati inammissibili gli emendamenti che prevedono un incremento anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie del personale dei comparti sicurezza e difesa. Tale personale, infatti, svolge proprio quei compiti che l'articolo 5 attribuisce al personale delle forze armate. Per tale ragione sono considerati inammissibili anche gli emendamenti che fanno riferimento a concorsi interni del comparto sicurezza e difesa.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva che sono state comunque dichiarati inammissibili le proprie proposte emendative relative ai luoghi di culto e che il collegamento tra il terrorismo islamico e le moschee è confermato dalle notizie di questi ultimi giorni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa ulteriormente che le valutazioni sull'ammissibilità non hanno tenuto conto della finalità delle proposte emendative ma esclusivamente dell'attinenza della materia oggetto delle disposizioni del decreto legge.

Nicola MOLTENI (LNA) invita comunque a rivedere il giudizio sull'articolo ag-

giuntivo Molteni 4.01 che reintroduce il reato di immigrazione clandestina, che, essendo strettamente connesso con la materia dell'espulsione dei clandestini, che è trattata dal decreto-legge, non può considerarsi estraneo al contenuto dello stesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che l'articolo aggiuntivo 4.01 presenta forti profili di inammissibilità. Tuttavia, avendo preso atto delle precisazioni del presentatore, rivede il giudizio di ammissibilità e riammette l'articolo aggiuntivo Molteni 4.01.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, formula un invito al ritiro, o altrimenti parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 4.1, Artini 4.2, Daniele Farina 4.3, Rabino 4.4 e Ferraresi 4.5 mentre formula parere contrario sui subemendamenti Ferraresi 0.4.100.1, 0.4.100.2, 0.4.100.3 e parere favorevole sull'emendamento del governo 4.100.

Formula, inoltre invito al ritiro o altrimenti parere contrario sull'emendamento Chaouki 4.6, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Molteni 4.01, Carbone 4.04, 4.05, 4.06, 4.08, 4.010, 4.011 e 4.012, parere contrario limitatamente alla parte ammissibile sull'articolo aggiuntivo Molteni 4.017 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fiano 4.020.

Il viceministro Filippo BUBBICO condivide con le valutazioni espresse dal relatore della Commissione giustizia.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Daniele Farina 4.1.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ritira il proprio emendamento 4.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daniele Farina 4.3 e Ferraresi 4.5, nonché i subemendamenti Ferraresi 0.4.100.1, 0.4.100.2 e 0.4.100.3, mentre approvano l'emendamento del Governo 4.100 (*vedi allegato 3*).

Anna ROSSOMANDO (PD), dopo averlo sottoscritto, ritira l'emendamento Chaouki 4.6.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'articolo aggiuntivo 4.01, a sua prima firma, che reintroduce il reato di immigrazione clandestina e ne auspica l'approvazione rilevando come il contrasto al terrorismo islamico si effettui anche tramite un adeguato controllo del fenomeno immigratorio.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Molteni 4.01, ricorda che la legge delega di cui si parla è del 2014 e chiede a che punto sia l'esercizio della delega.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI fa presente che la legge n. 67 del 2014 prevedeva l'emanazione di tre decreti legislativi: di questi quello sulla tenuità del fatto è stato adottato e pubblicato, mentre quello sulla depenalizzazione è quasi pronto.

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Molteni 4.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Molteni 4.01.

Angelo TOFALO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ernesto Carbone 4.04.

Andrea COLLETTI (M5S), dopo aver a sua volta sottoscritto l'articolo aggiuntivo, chiarisce che il suo gruppo non è contrario alle intercettazioni, sia epistolari, sia telefoniche, sia di altra natura, ma è contrario ad un potere di intercettazione generalizzato esercitabile nei confronti di tutti i cittadini, e non al fine di perseguire un reato commesso, ma di prevenire la commissione di reato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carbone 4.04.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Carbone 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.010, 4.011 e 4.012, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA) intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 4.017, esprime l'avviso che rafforzare gli organici delle forze di polizia sia essenziale per contrastare il terrorismo e in generale la criminalità. Rilevato quindi che si tratta di una spesa esigua, osserva che è inaccettabile che il Governo reperisca le risorse per l'accoglienza dei migranti e non ne trovi invece per la sicurezza dei cittadini.

Il viceministro Filippo BUBBICO chiarisce che il Governo è convinto che l'accoglienza dei migranti sia un fattore di sicurezza per il Paese e accoglie quindi con favore il nuovo orientamento dell'Unione europea a questo riguardo. Quanto alle risorse per l'accoglienza, fa presente che si tratta di fondi cofinanziati dall'Unione europea con specifica destinazione. Quanto invece alle risorse per il personale delle forze dell'ordine, sottolinea che con gli ultimi due Governi queste hanno ripreso a crescere, dopo anni di continue, drastiche riduzioni. Concorda che servirebbero ulteriori risorse e una ancor più capillare presenza delle forze di polizia sul territorio, ma evidenzia che il Governo sta facendo il massimo sforzo possibile nell'attuale difficile congiuntura.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Molteni 4.017.

Gian Piero SCANU (PD) e Walter VERINI (PD) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Fiano 4.020.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fiano 4.020 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI (PD) avverte che il relatore Dambruso ha presentato l'emendamento 20.100 (*vedi allegato 1*) e che il termine per la presentazione di subemendamenti allo stesso è fissato alle

ore 10 di lunedì 23 marzo. Propone quindi che i lavori delle Commissioni riprendano lunedì alle ore 18.

Tatiana BASILIO (M5S) chiede alla presidenza di rappresentare alla Presidente della Camera e alla Conferenza dei presidenti di gruppo l'esigenza di posticipare di almeno un giorno l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, per consentire che l'esame degli articoli restanti, relativi alla competenza della Commissione difesa, avvenga con la necessaria attenzione e serenità.

Donatella DURANTI (SEL) dichiara di condividere la richiesta della deputata Basilio, aggiungendo che martedì 24 marzo non sarà possibile, a causa dei lavori previsti in Assemblea, riunire le Commissioni per un tempo congruo e che non è pensabile che gli articoli relativi alle operazioni « Strade sicure » e « Terra dei fuochi » e alle missioni internazionali siano trattati nel giro di poche ore.

Alessia MORANI (PD), comprendendo le ragioni della richiesta formulata dalle deputate Basilio e Duranti, propone di proseguire i lavori già domani mattina.

Gian Piero SCANU (PD) ritiene che le considerazioni delle deputate Basilio e Duranti siano del tutto condivisibili, ma fa presente che la situazione che si è determinata non dipende dalle Commissioni, ma dal fatto che il Governo non ha ancora presentato i nuovi emendamenti che ha preannunciato. Propone, pertanto, che le Commissioni si riuniscano lunedì e che, alla luce dell'andamento dei lavori, si valuti se vi sia la necessità di disporre altro tempo per concludere l'esame.

Massimo ARTINI (Misto-AL) si dice convinto che non sarà possibile concludere l'esame del decreto-legge con poche ore di discussione lunedì, considerato che il ministro della difesa, nel corso delle comunicazioni rese questo pomeriggio alle Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, ha preannunciato la presentazione di emendamenti di rilevante importanza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, premesso che le Commissioni non possono tornare a riunirsi prima che il Governo abbia presentato gli emendamenti preannunciati, dal momento che non è chiaro su quali parti del provvedimento essi incidranno, avverte che i lavori riprenderanno alle ore 14.30 di lunedì 23 marzo, fermo

restando che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, valuteranno il da farsi alla luce dell'andamento dei lavori. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21.30.**

## ALLEGATO 1

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).**

## SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI DEL GOVERNO

## ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.100.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**0. 2. 100. 1.** Tofalo, Sarti, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

*Al comma 1-bis, dopo le parole: di programmi informatici inserire le seguenti: autorizzati dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.*

**0. 2. 100. 2.** Tofalo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

*All'articolo 1-bis aggiungere i seguenti:*

## ART. 1-bis-1.

È istituito il registro delle applicazioni finalizzate all'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici. Tale registro dovrà prevedere l'archiviazione dei seguenti dati:

- a) Nome del *software*;
- b) Produttore;
- c) Versione;
- d) Ambito di applicazione;
- e) Numero di utilizzi per gli ambiti definiti dalla legge.

## ART. 1-bis.2.

Il registro della applicazioni definito al comma 1-bis.1, è reso fruibile, con clausola di riservatezza, tramite le procedure informatiche definite dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, alle seguenti figure, senza autorizzazione:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del CSM;

c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) i garanti delle associazioni di categoria e della protezione dei dati individuali.

**0. 2. 100. 3.** Artini.

*Sopprimere il comma 1-ter.*

**0. 2. 100. 4.** Tofalo, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

*Sopprimere la lettera a) del comma 1-ter.*

**0. 2. 100. 5.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Tofalo, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

*All'emendamento 2.100, capoverso 1-ter, lettera a), dopo le parole: di quelli inserire le seguenti: di cui all'articolo 51, comma 3-quater.*

**0. 2. 100. 50.** Il Relatore della II Commissione.

*All'articolo 1-ter, lettera b), dopo le parole: può autorizzare, introdurre: il fornitore di servizi informatici e/o telematici,*

**0. 2. 100. 6.** Artini.

*All'articolo 1-ter, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi, introdurre: ove tecnicamente possibile,*

**0. 2. 100. 7.** Artini.

*All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico».

*1-ter.* All'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale», sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis», sono inserite le seguenti: «nonché di quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;

*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente: *3-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

*1-quater.* Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente: *234-bis (Acquisizione di documenti e dati informatici) – 1.* È sempre consentita l'acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.

**2. 100.** Il Governo.

*All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis)* all'articolo 497-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

*b-ter)* all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m)*, è aggiunta la seguente: *m-bis)* delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;

*b-quater*) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-bis*) è soppressa.

**2. 101.** Il Governo.

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.100.

*Sopprimere il capoverso 3-bis.*

**0. 3. 100. 1.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-ter.*

**0. 3. 100. 2.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al capoverso 3-ter, lettera a) sostituire le parole: 5 aprile 2015 con le seguenti: 28 febbraio 2016.*

**0. 3. 100. 3.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al capoverso 3-ter, lettera a) sostituire le parole: 5 aprile 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.*

**0. 3. 100. 4.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-quater.*

**0. 3. 100. 5.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« *3-bis.* Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le imprese cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente com-

petenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.

*3-ter.* All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare », sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese possono utilizzare »;

*b)* il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: « Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorzarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1. »;

*c)* al comma 5 è inserito il seguente periodo: « È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. ».

*3-quater.* Gli obblighi per le imprese, di cui al comma *3-ter* del presente articolo, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-quinquies.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole:* Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di

sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti.

**3. 100.** Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.101.

*Sopprimere il capoverso 3-bis.*

**0. 3. 101. 1.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 1-ter.*

**0. 3. 101. 2.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-quater.*

**0. 3. 101. 3.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-quinquies.*

**0. 3. 101. 4.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-sexies.*

**0. 3. 101. 5.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-septies.*

**0. 3. 101. 6.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 38, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « La denuncia è, altresì, necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

*3-ter.* All'articolo 31, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, ultimo periodo ».

*3-quater.* All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole « detiene armi o » sono aggiunte le seguenti: « , caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o ».

*3-quinquies.* Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 primo comma, ultimo periodo del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

*3-sexies.* All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria b, punto 7, dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, richiamata dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert ».

*3-septies.* Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma *2-bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma *3-sexies*, detenute alla data di entrata in vigore della

presente legge continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, comma 6, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

*Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole:* Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, *sono aggiunte le seguenti:* e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori.

**3. 101.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale).*

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « 630 del codice penale » sono aggiunte: « all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

2. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *n*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

**3. 0100.** Il Governo.

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.100

*Sostituire le parole da:* è punito *fino a:* cinque anni *con le seguenti:* è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a cinque anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano.

**0. 4. 100. 1.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituire le parole da:* è punito *fino a:* cinque anni *con le seguenti:* è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da uno a tre anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano.

**0. 4. 100. 2.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituire le parole da:* è punito *fino a:* cinque anni *con le seguenti:* è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da uno a quattro anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano.

**0. 4. 100. 3.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, il comma 1 dell'articolo 75-bis, è sostituito dal seguente:*

« 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

**4. 100.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 19.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

## ART. 19-bis.

*(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori).*

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti rivolti ragionevol-

mente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate aree.

3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi.

**19. 05.** Manciuilli.

## ART. 20.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, è determinata la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto.

**20. 100.** Il Relatore per la II Commissione.

## ALLEGATO 3

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).**

## EMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 9.

*Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole « nell'articolo 51 comma 3-bis sono aggiunte le seguenti: e comma 3-quater ».*

\* **9. 1.** Rabino.

*Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole « nell'articolo 51 comma 3-bis sono aggiunte le seguenti: e comma 3-quater ».*

\* **9. 2.** (nuova formulazione) Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche, dedicate alle

procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ».

**9. 3.** Rabino.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: sono aggiunte le seguenti parole: « In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi ».*

**9. 6.** (nuova formulazione) Rabino.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: « comma 3-bis » sono aggiunte le seguenti: « e comma 3-quater » e dopo la parola: « antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo ».

**9. 7.** Rabino.

## ART. 4.

*Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

« b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « dal procuratore della

Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, » sono aggiunte le seguenti: « dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, ».

*Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: « misure di prevenzione personali » sono aggiunte le seguenti: « e patrimoniali »; ».*

**\* 4. 100.** (ex 8. 5) Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

*Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

« *b-bis*) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: “dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,” sono aggiunte le seguenti: “dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale,” ».

*Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: « misure di prevenzione personali » sono aggiunte le seguenti: « e patrimoniali ».*

**\* 4. 4.** (nuova formulazione) Rabino.

#### ART. 6.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« *1-bis.* All'articolo 18-*bis*, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « Procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo » e dopo le parole: « nell'articolo 51 comma 3-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e comma 3-*quater* ».

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: « (Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005,*

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354) ».

**6. 1.** Rabino.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater dopo le parole: « al procuratore generale di cui al comma 2 » aggiungere le seguenti: « e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».*

**6. 6.** (nuova formulazione) Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### ART. 6-*bis*.

*(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia).*

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « comma 3-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e comma 3-*quater* » dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo » e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 11, comma 4, le parole: « il parere del procuratore nazionale antimafia e » sono sostituite dalle seguenti: « il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché »;

c) all'articolo 11, commi 4, 5 e 6, dopo le parole « procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo »;

d) all'articolo 16-*octies*, comma 1, le parole: « procuratore nazionale antimafia o » sono sostituite dalle seguenti: « Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e »;

e) all'articolo 16-*nonies*, comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

**6. 02.** (nuova formulazione) Rabino.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

(Modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 47, comma 1 lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o al terrorismo».

**6. 03.** (nuova formulazione) Rabino.

ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis*) all'articolo 497-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

*b-ter*) all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: *m-bis*) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale.»;

*b-quater*) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-bis*) è soppressa.».

**2. 101.** Il Governo.

*All'emendamento 2.100, capoverso 1-ter, lettera a), dopo le parole: «di quelli»*

*inserire le seguenti: «di cui all'articolo 51, comma 3-quater».*

**0. 2. 100. 50.** Il Relatore della II Commissione.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 266-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.

*1-ter.* All'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-*bis*», sono inserite le seguenti: «nonché di quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;

*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, di conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

*1-quater.* Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «234-*bis* (Acquisizione di documenti e dati informatici) – 1. È sempre consentita l'acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all'estero, anche di-

versi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare. ».

**2. 100.** Il Governo.

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:* « Il Ministro dell'Interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 in apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ».

**2. 7.** (nuova formulazione) Daniele Farina, Duranti, Piras, Sannicandro.

*Al comma 3 dopo le parole:* su richiesta dell'autorità giudiziaria precedente, *inserire le seguenti:* preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

**2. 9.** Berretta.

*Al comma 4, dopo le parole:* il pubblico ministero ordina con decreto motivato, *inserire le seguenti:* preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005,.

**2. 16.** Berretta.

*Al comma 4, dopo le parole:* di provvedere alla rimozione dello stesso. *inserire le seguenti:* In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.

\* **2. 17.** (nuova formulazione) Berretta.

*Al comma 4, dopo le parole:* di provvedere alla rimozione dello stesso. *inserire le seguenti:* In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.

\* **2. 18.** (nuova formulazione) Tofalo.

*Al comma 4, dopo le parole:* con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale *inserire le seguenti:* ove tecnicamente possibile la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite ».

\* **2. 23.** (nuova formulazione) Berretta.

*Al comma 4, dopo le parole:* con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale *inserire le seguenti:* ove tecnicamente possibile la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite ».

\* **2. 25.** (nuova formulazione) Tofalo.

ART. 3.

*Al comma 1 sostituire le parole:* euro 247 *con le seguenti:* euro 1000.

**3. 4.** Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le imprese cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del

Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.

*3-ter.* All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare », sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese possono utilizzare »;

*b)* il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: « Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorzarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1. »;

*c)* al comma 5 è inserito il seguente periodo: « È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. ».

*3-quater.* Gli obblighi per le imprese, di cui al comma *3-ter* del presente articolo, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-quinquies.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplosive, sono aggiunte le se-

guenti: e tracciabilità delle armi e delle sostanze esplosive.

### **3. 100.** Il Governo.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 38, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « La denuncia è, altresì, necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

*3-ter.* All'articolo 31, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, ultimo periodo ».

*3-quater.* All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « detiene armi o » sono aggiunte le seguenti: « , caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o ».

*3-quinquies.* Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 primo comma, ultimo periodo del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

*3-sexies.* All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « *2-bis.* in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma

da fuoco automatica, di cui alla categoria b, punto 7, dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, richiamata dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert ».

*3-septies.* Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma 3-*sexies*, detenute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, comma 6, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, *sono aggiunte le seguenti:* e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori.

**3. 101.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 3 inserito il seguente:*

ART. 3-*bis*.

*(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale).*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, dopo le parole: « 630 del codice penale » sono aggiunte: « all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

2. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente: lettera *n*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel terri-

torio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

**3. 0100.** Il Governo.

ART. 4.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:* « 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

**4. 100.** Il Governo.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Modifiche al Decreto legge 30 giugno 2003, n. 186).*

1. All'articolo 132 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sostituire i commi 1 e 1-*bis* con i seguenti:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data della comunicazione.

1-*bis*. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per 24 mesi. »

**4. 020.** Fiano.